Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di giovedì 16 marzo 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bonus R&S: irrilevanti modalità contrattuali di affidamento a terzi

di **Marco Bomben**

Si susseguono numerosi, nel corso del 2017, i chiarimenti del Fisco in merito al **credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo**. In particolare con la risoluzione n. 32/E dello scorso 10 marzo, le Entrate hanno chiarito l'ammissibilità dell'attività di ricerca c.d. "***extra-muros***" anche nel caso in cui il committente della stessa risulti essere un soggetto **diverso rispetto all'effettivo beneficiario**.

Come noto, l'articolo 3 del D.L. 145/2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 35, della L. 190/2014, prevede un **credito di imposta per le spese sostenute** nel quadriennio 2015-2019 in relazione ad attività di ricerca e sviluppo. L'agevolazione spettante viene calcolata con riferimento a ciascuna annualità sulla spesa incrementale rispetto alla media del triennio 2012-2014.

Di recente, **la legge di Bilancio 2016** è intervenuta con una serie di interventi relativi al credito R&S.

In particolare la L. 232/2016 ha **prorogato il periodo agevolabile agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020** e uniformato l'aliquota del credito d'imposta, la quale, dal 2017 sarà pari al **50% per tutte le tipologie di spesa** e non più differenziata al:

- **25%** per le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e per le c.d. "competenze tecniche e privative industriali";
- **50%** per le spese relative al personale altamente qualificato ed alla c.d. ricerca *extra-muros*.

Proprio con riferimento a quest'ultima è intervenuta la risoluzione AdE 32/E/2017.

Il caso in esame riguarda una **società cooperativa** facente parte di un'associazione senza fini di lucro (di seguito l'Associazione), la quale svolgeva **nell'interesse delle associate** diverse attività, tra cui **commissionare progetti di ricerca e sviluppo a terzi**.

Più nel dettaglio, l'istante ha interrogato il Fisco circa la **possibilità di beneficiare del *bonus*** relativamente alle spese per attività di R&S **commissionate** a un ente/fondazione di ricerca **tramite la citata Associazione** e non direttamente.

A supporto della propria posizione, l'interpellante ha valorizzato i seguenti elementi:

- **tutti i costi** relativi all'attività di ricerca di sviluppo commissionata dall'Associazione sono stati **direttamente sostenuti** dalla cooperativa beneficiaria;
- nel contratto stipulato tra l'ente di ricerca e **l'Associazione** committente è prevista un'apposita clausola in base alla quale "*l'Associazione committente si riserva di nominare la società cooperativa, scelta fra le proprie 3 associate, che - con gli effetti di cui all'articolo 1401 cod. civ. - **le subentrerà, con efficacia retroattiva, in tutti gli obblighi e diritti derivanti dal presente contratto**, limitatamente al singolo progetto di ricerca per il quale avverrà la dichiarazione di nomina*";
- la nomina *ex* articolo 1401 cod. civ. della **cooperativa istante** è effettivamente e correttamente avvenuta.

Preso atto delle citate argomentazioni e acquisito sul punto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "***se il progetto di ricerca è conforme all'articolo 3 del D.L. 145/2013***" (ovvero ai requisiti che consentono l'accesso all'agevolazione in esame), la società cooperativa può "***usufruire del credito di imposta nella misura del 50%,*** *come previsto dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 27.5.2015*" in quanto "***a tal fine non rilevano le modalità contrattuali scelte dall'istante per commissionare l'attività di ricerca oggetto del presente interpello***".